CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI IMPEGNATI NELL'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA ISCRITTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE – PERIODO DAL 1 FEBBRAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017, CON EVENTUALE RINNOVO FINO A CONCLUSIONE DELL'A.S. 2017/2018 -

Importo complessivo stimato dell'affidamento: € 395.850,00
Importo massimo stimato, comprensivo dell'eventuale rinnovo: € 675.675,00

Vocabolario comune appalti pubblici (CPV) *Regolamento (CE) n. 213/2008*
CPV: 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO

La Legge 23/96 stabilisce che è compito della Provincia garantire il regolare svolgimento dell'attività di educazione fisica delle scuole secondarie di II° grado, mettendo a disposizione degli studenti un idoneo impianto sportivo. Per le scuole carenti o sprovviste di spazi atti al regolare svolgimento di tale attività, la Direzione Istruzione predispone da tempo un “Piano utilizzo palestre” sulla base del fabbisogno orario curricolare di educazione fisica segnalato dalle scuole stesse. Alcuni Istituti scolastici non hanno impianti adeguati nelle loro vicinanze, per cui risulta necessario predisporre un servizio di trasporto scolastico degli studenti. Ai sensi della L. n. 56 del 07/04/2014 di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto del servizio di trasporto alle palestre degli studenti impegnati nell’attività di educazione fisica, iscritti alle scuole secondarie di II° grado del territorio della Città Metropolitana di Firenze.

I percorsi, gli orari, il numero degli studenti da trasportare sono dettagliati nel prospetto in allegato al presente capitolato. Gli Istituti scolastici interessati sono i seguenti:

- MACHIAVELLI CAPPONI 1 - P.ZZA FRESCOBALDI, 1 - FIRENZE
- MACHIAVELLI CAPPONI 2 -VIA SANTO SPIRITO, 39 - FIRENZE
- LICEO ALBERTI 2 - VIA MAGLIABECHI, 9 - FIRENZE
- LICEO PASCOLI - VIA COCCHI,15 o VIA DEL BERSAGLIO,4 - FIRENZE
- LICEO CASTELNUOVO -VIA DELLA COLONNA o VIA LAMARMORA - FIRENZE
- LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA - PIAZZALE DI PORTA ROMANA, 9 - FIRENZE
- LICEO AGNOLETTI - VIA GARCIA LORCA, 1 - CAMPI BISENZIO
- ISTITUTO MARCO POLO - LUNGARNO DE NICOLA, 64 – FIRENZE

ART. 2 - CARATTERE DEI SERVIZI

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore". In caso di sospensione o di abbandono anche parziale dei servizi ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, la Città Metropolitana di Firenze potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni. I suddetti servizi sono altresì da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12/06/1990 n. 146 "*Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali*" e successive modifiche ed integrazioni; pertanto la Ditta appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di sciopero.

ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’appalto è fissata dal 01.02.2017 al 31.12.2017, rinnovabile fino a conclusione dell’a.s. 2017/2018 sulla base dei calendari scolastici regionali e del piano utilizzo palestre.

ART. 4 – IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA E IMPORTO MASSIMO STIMATO

L’importo stimato a base di gara è calcolato in base al costo medio al giorno per bus, moltiplicato per il numero dei bus impiegati settimanalmente per il numero delle settimane di servizio e ammonta a complessi **€ 395.850,00.**

L'importo massimo stimato, ivi compreso l’eventuale rinnovo del contratto, ammonta a complessivi **€ 675.675,00.**

Il tutto come meglio rappresentato dalle tabelle che seguono:

Importo stimato periodo dal 1 febbraio 2017 al 31 dicembre 2017

Lotto	n. bus settimana	importo stimato	n. settimane	Importo stimato 2017
1	14	€ 350,00	29	**€ 142.100,00**
2	6	€ 350,00	29	**€ 60.900,00**
3	5	€ 350,00	29	**€ 50.750,00**
4	5	€ 350,00	29	**€ 50.750,00**
5	9	€ 350,00	29	**€ 91.350,00**
				€ 395.850,00

Eventuale rinnovo dell'appalto, periodo 1° gennaio 2018, 15 giugno 2018

Lotto	n. bus settimana	importo stimato	n. settimane	Importo stimato 2018
1	14	€ 350,00	20,5	**€100.450,00**
2	6	€ 350,00	20,5	**€ 43.050,00**
3	5	€ 350,00	20,5	**€ 35.875,00**
4	5	€ 350,00	20,5	**€ 35.875,00**
5	9	€ 350,00	20,5	**€ 64.575,00**
				€ 279.825,00

Si dà atto che agli importi indicati nella tabella sopra esposta, deve essere aggiunta l'Iva al 10%, come sotto indicato:

	Importo stimato 2017	IVA 10%	Totale
Lotto 1	€ 142.100,00	€ 14.210,00	**€ 156.310,00**
Lotto 2	€ 60.900,00	€ 6.090,00	**€ 66.990,00**
Lotto 3	€ 50.750,00	€ 5.075,00	**€ 55.825,00**
Lotto 4	€ 50.750,00	€ 5.075,00	**€ 55.825,00**
Lotto 5	€ 91.350,00	€ 9.135,00	**€ 100.485,00**
Totale	**€ 395.850,00**	**€ 39.585,00**	**€ 435.435,00**

	Importo stimato 2018	IVA 10%	Totale
Lotto 1	€ 100.450,00	€ 10.045,00	**€ 110.495,00**
Lotto 2	€ 43.050,00	€ 4.305,00	**€ 47.355,00**
Lotto 3	€ 35.875,00	€ 3.587,50	**€ 39.462,50**
Lotto 4	€ 35.875,00	€ 3.587,50	**€ 39.462,50**
Lotto 5	€ 64.575,00	€ 6.457,50	**€ 71.032,50**
Totale	**€ 279.825,00**	**€ 27.982,50**	**€ 307.807,50**

ART. 5 - SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il servizio è suddiviso per singoli Lotti, del valore (al netto dell'IVA) di seguito indicato:

Lotto 1 Istituto Machiavelli Capponi – Firenze:

Periodo	Costo medio bus a giorno	Totale n. bus a settimana	n. settimane di servizio	Totale costo servizio
1/02/2017 31/12/2017	€ 350,00	14	29	€ 142.100,00
1/01/2018 31/05/2018 (eventuale)	€ 350,00	14	20,5	€ 100.450,00
			Totale	**€ 242.550,00**

Lotto 2 – Istituti Pascoli e Castelnuovo - Firenze:

Periodo	Costo medio bus a giorno	Totale n. bus a settimana	n. settimane di servizio	Totale costo servizio
1/02/2017 31/12/2017	€ 350,00	6	29	€ 60.900,00
1/01/2018 31/05/2018 (eventuale)	€ 350,00	6	20,5	€ 43.050,00
			Totale	**€ 103.950,00**

Lotto 3 Liceo Alberti – Firenze:

Periodo	Costo medio bus a giorno	Totale n. bus a settimana	n. settimane di servizio	Totale costo servizio
1/02/2017 31/12/2017	€ 350,00	5	29	€ 50.750,00
1/01/2018 31/05/2018 (eventuale)	€ 350,00	5	20,5	€ 35.875,00
			Totale	**€ 86.625,00**

Lotto 4 Istituti Marco Polo ed Elsa Morante – Firenze:

Periodo	Costo medio bus a giorno	Totale n. bus a settimana	n. settimane di servizio	Totale costo servizio
1/02/2017 31/12/2017	€ 350,00	5	29	€ 50.750,00
1/01/2018 31/05/2018 (eventuale)	€ 350,00	5	20,5	€ 35.875,00
			Totale	**€ 86.625,00**

Lotto 5 Liceo Artistico Porta Romana – Firenze, Istituto Agnoletti – Campi Bisenzio:

Periodo	Costo medio bus a giorno	Totale n. bus a settimana	n. settimane di servizio	Totale costo servizio
1/02/2017 31/12/2017	€ 350,00	9	29	€ 91.350,00
1/01/2018 31/05/2018 (eventuale)	€ 350,00	9	20,5	€ 64.575,00
			Totale	**€ 155.925,00**

Tali prezzi sono al netto di IVA e sono comprensivi di tutti i servizi oggetto del presente capitolato, nonché degli oneri per il personale, dei mezzi e di eventuali altri oneri inerenti i servizi stessi. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 il servizio, per ciascun lotto, potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione fino ad un massimo del 20%, in relazione a motivate esigenze degli istituti scolastici. In tal caso la variazione del corrispettivo verrà proporzionata all'offerta presentata in sede di gara, prendendo a base il costo bus a giorno derivante dall'offerta, che rimarrà invariata per tutta la durata dell'appalto, salvo l'eventuale revisione del prezzo di cui al successivo art. 16. Relativamente alle attività oggetto dell'appalto la Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08 ha provveduto a valutare i rischi dati dalle attività interferenti. Poiché non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione o protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi, gli oneri relativi risultano essere pari a zero.
Si indica, inoltre, con esclusivo riferimento a quanto disposto dall'art 35, comma 4, del D.lgs 50/2016 per finalità inerenti il rispetto delle norme in materia di pubblicazione di avvisi e bandi di cui all'art 73 del D. lgs 502016, il valore presunto del presente appalto, comprensivo dell'eventuale rinnovo, di cui al precedente art 3, che è pari a **€ 675.675,00** Iva esclusa.
Le prescrizioni del presente capitolato, salvo nei casi espressamente evidenziati, sono riferite a tutti i cinque lotti.

ART. 6 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale:

1) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) Inesistenza condizioni di operatività del divieto di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, come convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248 e ss. mm.;

B) Requisiti di idoneità professionale:

1) Iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività inerente l'oggetto della procedura o, nel caso di impresa straniera, iscrizione nel corrispondente registro professionale dello stato in cui ha sede legale;
2) Iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) – Trasporto persone
3) Autorizzazione ai sensi della L. 218/2003 all'esercizio dell'attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus,

nonché dei seguenti requisiti minimi di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale:

C) Requisiti di Capacità economica e finanziaria:

a) Ai sensi dell'art. 83, comma, 4, D.Lgs. 50/2016, la ditta dovrà dimostrare un fatturato minimo annuo globale, riferito all'annualità 2015:
per il lotto 1 pari ad euro 150.000,00;
per il lotto 2 pari ad euro 65.000,00;
per il lotto 3 pari ad euro 55.000,00;
per il lotto 4 pari ad euro 55.000,00;
per il lotto 5 pari ad euro 95.000,00;
Si precisa che gli importi indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con adeguata esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della rilevanza del servizio rivolto a studenti.

D) Capacità tecnico-professionale:

a) La ditta aggiudicataria dovrà disporre, nelle forme previste dal vigente Codice della Strada:
   per il lotto 1 di almeno 3 autobus funzionanti + 2 autobus da utilizzare come riserva
   per il lotto 2 di almeno 2 autobus funzionanti + 1 autobus da utilizzare come riserva
   per il lotto 3 di almeno 1 autobus funzionanti + 1 autobus da utilizzare come riserva
   per il lotto 4 di almeno 2 autobus funzionanti + 1 autobus da utilizzare come riserva
   per il lotto 5 di almeno 2 autobus funzionanti + 1 autobus da utilizzare come riserva
   aventi caratteristiche idonee per l'espletamento del servizio;
b) Gli autobus dovranno avere una capienza tale da poter trasportare due (DUE) classi in contemporanea pari a 54 studenti.

E' consentita la partecipazione dei concorrenti a uno o a tutti i diversi Lotti di gara.
Il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione di cui al Punto D *Capacità tecnico professionale*, in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli lotti.

ART. 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà affidato, per ogni lotto, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulla base degli elementi di ponderazione di seguito descritti e con attribuzione dei punteggi come di seguito illustrato.
Gli elementi da prendere in considerazione per determinare l'offerta più vantaggiosa sono ripartiti in:

- Elementi tecnico-qualitativi (Offerta tecnica): punti 40
- Prezzo (Offerta economica): punti 60.

Alle offerte saranno attribuiti i relativi punteggi sulla base dei criteri e dei metodi di calcolo di seguito indicati:

OFFERTA TECNICA – METODO DI CALCOLO

Il punteggio relativo all'Offerta tecnica, pari ad un massimo di punti 40, verrà attribuito con le seguenti modalità:

Lotto 1 Istituto Machiavelli Capponi – Firenze

Elementi di valutazione	CRITERI DI VALUTAZIONE	max	Tot MAX
Qualità del parco mezzi (max 3 bus)	**1) Data di prima immatricolazione (max punti 20)** qualità del parco mezzi messo a disposizione per l'espletamento del servizio (non quello di riserva), sulla base dei seguenti criteri: - Automezzi nuovi non ancora immatricolati o immatricolati nel 2016 punti 6,66; - Automezzi immatricolati nel 2015 punti 5,5; - Automezzi immatricolati nel 2012 al 2014 punti 4,5; - Automezzi immatricolati dal 2009 al 2011 punti 3,5; - Automezzi immatricolati dal 2006 al 2008 punti 2,5.	**20**	**40**
	2) Tipologia del carburante utilizzato o grado di rispetto ambientale della tecnologia applicata (max punti 20) Ad ogni automezzo adibito allo svolgimento del servizio sarà attribuito il seguente punteggio: - Automezzi alimentati a metano o GPL: punti 6,66; - Automezzi alimentati a benzina/diesel Euro 6: punti 5; - Automezzi alimentati a benzina/diesel Euro 5: punti 4; - Automezzi alimentati a benzina/diesel Euro 4: punti 3.	**20**	

Lotto 2 – Istituti Pascoli e Castelnuovo - Firenze

Elementi di valutazione	CRITERI DI VALUTAZIONE	max	Tot MAX
Qualità del parco mezzi (max 2 bus)	**1) Data di prima immatricolazione (max punti 20)** qualità del parco mezzi messo a disposizione per l'espletamento del servizio (non quello di riserva), sulla base dei seguenti criteri: - Automezzi nuovi non ancora immatricolati o immatricolati nel 2016 punti 10; - Automezzi immatricolati nel 2015 punti 8; - Automezzi immatricolati nel 2012 al 2014 punti 5; - Automezzi immatricolati dal 2009 al 2011 punti 4; - Automezzi immatricolati dal 2006 al 2008 punti 2.	**20**	**40**
	2) Tipologia del carburante utilizzato o grado di rispetto ambientale della tecnologia applicata (max punti 20) Ad ogni automezzo adibito allo svolgimento del servizio sarà attribuito il seguente punteggio: - Automezzi alimentati a metano o GPL: punti 10; - Automezzi alimentati a benzina/diesel Euro 6: punti 8; - Automezzi alimentati a benzina/diesel Euro 5: punti 4; - Automezzi alimentati a benzina/diesel Euro 4: punti 3.	**20**	

Lotto 3 Liceo Alberti – Firenze

Elementi di valutazione	CRITERI DI VALUTAZIONE	max	Tot MAX
Qualità del parco mezzi (max 1 bus)	**1) Data di prima immatricolazione (max punti 20)** qualità del parco mezzi messo a disposizione per l'espletamento del servizio (non quello di riserva), sulla base dei seguenti criteri: - Automezzo nuovo non ancora immatricolati o immatricolati nel 2016 punti 20; - Automezzi immatricolato nel 2015 punti 15; - Automezzo immatricolato nel 2012 al 2014 punti 10; - Automezzo immatricolato dal 2009 al 2011 punti 5; - Automezzo immatricolato dal 2006 al 2008 punti 2.	**20**	**40**
	2) Tipologia del carburante utilizzato o grado di rispetto ambientale della tecnologia applicata (max punti 20) Ad ogni automezzo adibito allo svolgimento del servizio sarà attribuito il seguente punteggio: - Automezzo alimentato a metano o GPL: punti 20; - Automezzo alimentato a benzina/diesel Euro 6: punti 15; - Automezzo alimentato a benzina/diesel Euro 5: punti 10; - Automezzo alimentato a benzina/diesel Euro 4: punti 5.	**20**	

Lotto 4 Istituti Marco Polo ed Elsa Morante – Firenze

Elementi di valutazione	CRITERI DI VALUTAZIONE	max	Tot MAX

Qualità del parco mezzi (max 2 bus)	**1) Data di prima immatricolazione (max punti 20)** qualità del parco mezzi messo a disposizione per l'espletamento del servizio (non quello di riserva), sulla base dei seguenti criteri: - Automezzi nuovi non ancora immatricolati o immatricolati nel 2016 punti 10; - Automezzi immatricolati nel 2015 punti 8; - Automezzi immatricolati nel 2012 al 2014 punti 5; - Automezzi immatricolati dal 2009 al 2011 punti 4; - Automezzi immatricolati dal 2006 al 2008 punti 2.	**20**	**40**
	2) Tipologia del carburante utilizzato o grado di rispetto ambientale della tecnologia applicata (max punti 20) Ad ogni automezzo adibito allo svolgimento del servizio sarà attribuito il seguente punteggio: - Automezzi alimentati a metano o GPL: punti 10; - Automezzi alimentati a benzina/diesel Euro 6: punti 8; - Automezzi alimentati a benzina/diesel Euro 5: punti 4; - Automezzi alimentati a benzina/diesel Euro 4: punti 3.	**20**	

Lotto 5 Liceo Artistico Porta Romana – Firenze, Istituto Agnoletti – Campi Bisenzio

Elementi di valutazione	CRITERI DI VALUTAZIONE	max	Tot MAX
Qualità del parco mezzi (max 2 bus)	**1) Data di prima immatricolazione (max punti 20)** qualità del parco mezzi messo a disposizione per l'espletamento del servizio (non quello di riserva), sulla base dei seguenti criteri: - Automezzi nuovi non ancora immatricolati o immatricolati nel 2016 punti 10; - Automezzi immatricolati nel 2015 punti 8; - Automezzi immatricolati nel 2012 al 2014 punti 5; - Automezzi immatricolati dal 2009 al 2011 punti 4; - Automezzi immatricolati dal 2006 al 2008 punti 2.	**20**	**40**
	2) Tipologia del carburante utilizzato o grado di rispetto ambientale della tecnologia applicata (max punti 20) Ad ogni automezzo adibito allo svolgimento del servizio sarà attribuito il seguente punteggio: - Automezzi alimentati a metano o GPL: punti 10; - Automezzi alimentati a benzina/diesel Euro 6: punti 8; - Automezzi alimentati a benzina/diesel Euro 5: punti 4; - Automezzi alimentati a benzina/diesel Euro 4: punti 3.	**20**	

Il punteggio sarà assegnato automaticamente dal sistema di gestione delle gare on line START tramite compilazione, a cura del concorrente, delle Tabelle indicate nella **"Scheda di valutazione tecnica".**

OFFERTA ECONOMICA – METODO DI CALCOLO

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'offerta economica è determinata dal ribasso percentuale offerto, con indicazione di massimo due decimali, sull'importo a base di gara per ciascun lotto, oltre IVA.

Questo deve intendersi comprensivo di tutti i costi afferenti le prestazioni richieste nel presente capitolato. Il punteggio, fino ad un massimo di punti 60, verrà assegnato automaticamente dal sistema di gestione delle gare on line START, secondo la seguente formula:

P*i* = P*max* * (R*i*/R*max*)

dove:
P*i* = Punteggio ottenuto dal concorrente i-esimo
P*max* = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica
R*i* = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo
R*max* = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

L'aggiudicazione sarà dichiarata in favore dell'impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti. In caso di parità del punteggio complessivo (punti Offerta Tecnica + punti Offerta Economica), la gara sarà aggiudicata al soggetto che avrà ottenuto il miglior punteggio nell'Offerta Tecnica.
La Città metropolitana di Firenze si riserva la facoltà di non aggiudicare totalmente o parzialmente la gara, nell'esclusivo interesse della Città metropolitana, dandone comunicazione motivata alle ditte, o di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ritenuta economicamente vantaggiosa.

ART. 8 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Il servizio di trasporto dagli Istituti Scolastici alle Palestre e viceversa dovrà essere svolto dalla impresa aggiudicataria mediante utilizzo di proprio personale e di mezzi di proprietà o nella disponibilità della ditta aggiudicataria.
2. La ditta aggiudicataria è tenuta alla scrupolosa osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla attività di trasporto di passeggeri ed alla immatricolazione degli autobus utilizzati per la esecuzione del servizio, compresi i provvedimenti adottati in data successiva all'affidamento del servizio.
3. Il servizio dovrà essere effettuato regolarmente secondo gli orari previsti nel prospetto di dettaglio, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla palestra di destinazione entro l'orario di inizio delle lezioni e che al termine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno.
4. I singoli Istituti scolastici comunicheranno alla ditta aggiudicataria ed alla Direzione Istruzione della Città Metropolitana di Firenze le eventuali variazioni rispetto al suddetto prospetto che si dovessero verificare nel corso dell'anno scolastico. In particolare, i singoli Istituti, in caso di non utilizzo del servizio di trasporto daranno comunicazione scritta all'aggiudicatario e per conoscenza alla Città Metropolitana, con un preavviso di almeno un giorno lavorativo. In tal caso, all'aggiudicatario non verrà riconosciuto alcun corrispettivo per la mancata prestazione del servizio.
5. Il "Piano utilizzo palestre" potrà essere variato (nella misura del 20% in diminuzione o in aumento) in ogni momento dalla stazione appaltante, in riferimento a tutte le sue componenti, al verificarsi di circostanze non prevedibili e, in ogni caso, di nuove esigenze, anche di tipo organizzativo.
6. La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli Istituti scolastici a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze tempestivamente comunicate dai singoli Istituti scolastici.
7. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la ditta agisca in difformità alle leggi e regolamenti in materia, la Città Metropolitana di Firenze potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo art. 19 nonché, nei casi previsti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

ART. 9 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi ed ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle condizioni, orari, termini e modalità contenute nel presente

Capitolato ed alle istruzioni che gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante eseguendo tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, pena la risoluzione del contratto.

2. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio.
3. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti.
4. Nello svolgimento del servizio, l'aggiudicatario è inoltre tenuto:
   a) a non abbandonare i veicoli utilizzati per il trasporto;
   b) ad assicurarsi che gli studenti salgano e scendano alle fermate concordate, nel rispetto delle norme del codice della strada;
   c) ad osservare gli orari e gli itinerari prescritti, non apportandovi alcuna variazione, se non previa espressa autorizzazione del committente, derivante da situazioni connesse con la circolazione sia di tipo programmato (lavori) che non programmato (incidenti). Qualora la scuola, per motivi didattici o ricreativi, fosse impossibilitata al rispetto dei consueti orari di funzionamento, il trasportatore deve comunque garantire l'arrivo e ritiro dalla/alla scuola negli orari che verranno comunicati allo stesso dal personale dell'istituzione scolastica preposta;
   d) a garantire il trasporto anche in occasione di maltempo od altre cause o circostanze avverse in cui è autorizzata la circolazione;
   e) a dare comunicazione alla Direzione Istruzione della Città metropolitana di Firenze e agli Istituti scolastici interessati con almeno 5 giorni di preavviso, in caso di sciopero del personale dipendente dell'Azienda aggiudicataria o dei propri aventi causa, al fine di informare gli insegnanti e gli studenti;
   f) a rideterminare il percorso, previ accordi con il sopracitato servizio della Città metropolitana se le esigenze di trasporto dovessero cambiare durante il periodo di validità del contratto;
   g) a scegliere gli autisti sulla base di adeguate attitudini relazionali esortandoli ad un corretto comportamento e garantendone la stabilità delle presenze per favorire buone relazioni con i fruitori.
   h) a non usare, durante l'espletamento del servizio, i veicoli per altri scopi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato;
   i) a tenere una velocità rispettosa dei limiti previsti dal codice della strada ed a osservare e norme vigenti in materia di circolazione che in materia di sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di marcia;
   l) a non consentire ed a sorvegliare affinché sui veicoli non si fumi;
   m) a dare immediata comunicazione alla Città metropolitana di Firenze di tutti i sinistri ed incidenti eventualmente occorsi, quali che siano la loro gravità ed i danni causati;
   n) a segnalare tempestivamente e comunque non oltre le ore 15.00 del giorno stesso alla Città metropolitana di Firenze eventuali episodi di utenti o accompagnatori non in regola con le norme comportamentali che disciplinano il servizio;
   o) a trasportare alunni portatori di handicap, laddove presenti, mediante automezzi appropriati ed attrezzature conformi alle vigenti norme di sicurezza.
5. E' fatto altresì obbligo all'aggiudicatario di dotare ciascun autista di telefono cellulare da utilizzare durante il servizio, nel caso fosse necessario e nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, per garantire l'immediata chiamata dei mezzi di soccorso, in caso di emergenza e la comunicazione all'Istituto scolastico di riferimento e alla Città metropolitana di Firenze di eventuali incidenti che dovessero verificarsi e, comunque, in caso di emergenze; i numeri dei cellulari dati in dotazione saranno comunicati, a cura dell'aggiudicatario, alla Città metropolitana di Firenze e agli Istituti

scolastici, al fine di consentire a questi ultimi di avvisare gli autisti in caso di necessità afferenti il servizio.

6. L'impresa aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, copia delle polizze assicurative dei mezzi.
7. L'Appaltatore è in ogni caso tenuto ad effettuare tutte le prestazioni, i servizi e le misure strumentali, connesse o complementari alle prestazioni oggetto dell'appalto, quantunque non indicate nel presente capitolato, restando per esse compensato con il corrispettivo senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo.
8. La Città metropolitana di Firenze si riserva il diritto di effettuare i controlli che ritenga opportuni e di richiedere alla ditta appaltatrice l'adozione di provvedimenti nei confronti del personale della stessa, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio.

ART. 41 - RESPONSABILITA E ASSICURAZIONI

1. L'appaltatore sarà responsabile dei danni, comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne l'Ente da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio.
2. Sarà a carico esclusivo del Concessionario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a cose, animali e/o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi commessi da persone delle quali debba rispondere ai sensi dell'art.2049 C.C., nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo e a tal fine l'appaltatore dovrà manlevare e garantire l'Ente da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti. Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 2581 C.C., precisando che si debbano considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono i passeggeri durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e durante la salita e la discesa alle fermate.
3. L'appaltatore deve essere in possesso, per tutto il periodo di valenza del presente appalto, delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente, che garantiscano comunque il risarcimento dei danni a persone, cose o animali, prodotti nell'espletamento del servizio.
4. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni previsti dalle assicurazioni stipulate restano a totale carico dell'Appaltatore. L'Ente potrà verificare periodicamente la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio.
5. L'appaltatore si obbliga a sollevare l'Ente da ogni imposta, tassa, tributi etc., previsti per legge a causa dei suoi inadempimenti, così come l'Amministrazione rimane comunque estranea ai rapporti tra l'appaltatore ed i suoi eventuali subappaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.
6. L'appaltatore risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti) sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.

ART. 11 – PERSONALE IMPIEGATO E TUTELA DEI LAVORATORI

1. Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell'appalto, la ditta aggiudicataria si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, munito dei requisiti di legge (patente D e Carta di qualificazione conducente - CQC - ai sensi dell'art. 116, comma 3 ed 8 del Codice della Strada – D.Lgs. 285/92, smi, e dai Decreti del Ministero Infrastrutture e trasporti del 7 febbraio 2007 e del 26 aprile 2010). I conducenti devono essere riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile, restando l'appaltatore impegnato a sostituire immediatamente coloro che

venissero dichiarati inabili. La ditta aggiudicataria sarà responsabile delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.

2. La ditta aggiudicataria è tenuta nei confronti del proprio personale al pieno rispetto sia della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza sia della normativa di sicurezza dei lavoratori; essa risulta responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi, le disposizioni legislative, i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni. La Città Metropolitana di Firenze resterà estranea a qualunque rapporto fra l'Appaltatore ed il personale da essa dipendente, socio o comunque impiegato dall'appaltatore.
3. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. Si precisa che, viste le caratteristiche e la tipologia dei servizi resi, nell'ambito dei quali gli insegnanti, gli ausiliari e gli studenti vengono considerati "utenti" di un trasporto equiparato a quello pubblico, non sussistono interferenze con dipendenti impegnati in attività lavorative, pertanto non sono previsti oneri per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI) di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*". La ditta aggiudicataria garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro; a tal fine, l'appaltatore dovrà assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro dotando gli operatori degli indumenti e dei dispositivi di protezione ed in generale ottemperando alle disposizioni recate dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e dalle altre disposizioni comunque previste in materia, ivi compreso l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti.
5. Si intendono a carico dell'aggiudicatario le retribuzioni e i compensi diversi spettanti al proprio personale, nonché i relativi oneri assicurativi e previdenziali.
6. Il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento riportante le generalità dell'autista e dell'impresa, conformemente alle previsioni contenute nell'art. 18, comma 1 lett. u) e art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008.
7. L'Appaltatore è tenuto a sostituire i conducenti che per qualsiasi causa fossero assenti con altri idonei ed abilitati allo svolgimento del servizio.
8. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dal Committente o ad esso segnalata dal competente Ispettorato del Lavoro, il Committente medesimo comunicherà all'appaltatore l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo; il pagamento all'Appaltatore del corrispettivo non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato dagli organi competenti che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni al Committente né avrà titolo al risarcimento dei danni.

ART. 12 - NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE. SANZIONI.

1. Il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, vista la giovane età degli utenti e la necessità di garantirne l'incolumità. Durante lo svolgimento del servizio è pertanto fatto divieto al conducente di far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio stesso, fatta eccezione per il personale accompagnatore, di fumare e bere bevande alcoliche, di assumere sostanze stupefacenti, di deviare dal percorso concordato, di effettuare fermate non previste. Il personale della ditta aggiudicataria è tenuto a segnalare alla Responsabile della Direzione Istruzione della Città Metropolitana di Firenze eventuali comportamenti non idonei o eventuali danni tenuti o arrecati da parte degli utenti del servizio.

2. In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (es. molestie, fumo alla guida, uso del telefono cellulare durante la guida, velocità eccessiva e pericolosa) e comunque in caso di difetto di capacità professionale, inosservanza degli obblighi comportamentali previsti nel presente capitolato o di comportamento non confacente alle esigenze del servizio da parte del personale autista, accertati dall'Amministrazione appaltante, la ditta aggiudicataria, ferma l'applicazione delle penali previste nel successivo art. 19, è tenuta alla sostituzione degli autisti a semplice richiesta della Città Metropolitana di Firenze .

ART. 13 – AUTOVEICOLI, MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE MEZZI, ONERI DELL'APPALTATORE.

1. Gli automezzi adibiti al servizio dovranno essere intestati, immatricolati ed omologati secondo le disposizioni di legge e di regolamento in vigore; tali automezzi dovranno essere rispondenti alle vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni, caratteristiche tecniche e dovranno essere dotati di cronotachigrafo ed apertura a distanza delle portiere. Gli automezzi impiegati nel servizio di trasporto scolastico dovranno portare sul parabrezza ben visibile la dicitura "TRASPORTO SCOLASTICO".
2. Per tutta la durata dell'appalto, la ditta appaltatrice deve provvedere
   a) mantenere gli automezzi adibiti al servizio in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria, nonché garantire la costante conformità degli stessi alle norme vigenti ed a quelle che dovessero essere successivamente emanate;
   b) mantenere aggiornate le documentazioni prescritte per la circolazione dei veicoli su strada e per il trasporto di persone a mezzo autoveicoli da noleggio con conducente; in particolare sulle licenze di esercizio dovranno essere indicati e costantemente aggiornati i nominativi delle persone autorizzate alla guida dei mezzi;
   c) effettuare il collaudo tecnico dei veicoli (revisione) presso la Motorizzazione Civile, con la periodicità prevista dalla normativa vigente; la carta di circolazione dovrà puntualmente riportare la registrazione del collaudo tecnico effettuato.
3. Resteranno ad esclusivo carico della ditta appaltatrice gli oneri relativi agli automezzi, di sua proprietà, adibiti al servizio. In particolare, la ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire a proprie cure e spese tutte le operazioni ed a sostenere tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio, come sotto specificato:
   - pagamento della tassa di circolazione e della assicurazione R.C. Auto;
   - installazione del cronotachigrafo nel rispetto delle norme vigenti, revisione periodica dei mezzi ed ogni altra spesa necessaria per il regolare funzionamento degli automezzi, relativamente ai mezzi di proprietà della ditta aggiudicataria;
   - carburanti, lubrificanti, oli, gomme e manutenzione ordinaria di tutti i mezzi utilizzati per il servizio;
   - manutenzione ordinaria e pulizia e sanificazione esterna ed interna quando l'uso e le condizioni meteorologiche lo rendano necessario e dotazione dei dispositivi equipaggiamento obbligatori previsti dall'art. 72 del C.d.S. (es dispositivi di segnalazione visiva, acustica, retrovisori,pneumatici, ecc.);
   - manutenzione straordinaria di tutti i mezzi utilizzati per il servizio;
   - ogni altra attività necessaria al fine di conservare gli automezzi sempre in condizioni di efficienza e di sicurezza;
   - imposte, tasse ed assicurazioni derivanti dall'assunzione del servizio, relativamente a tutti i mezzi utilizzati per il servizio stesso;

ART. 14 – CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITVA

1. Ai fini della partecipazione al presente appalto deve essere costituita nei modi previsti dalla legge (art. 93 D. Lgs. n. 50/2016), una garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato dell'appalto.
2. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario dovrà altresì presentare una garanzia definitiva, pari al 10% del valore del contratto, da stipulare a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali.
3. La garanzia, prevista con le modalità di cui all'articolo 93, comma 4 del citato D.Lgs, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina decadenza dell'aggiudicazione, l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 103, comma 3, del D.Lgs. in parola da parte della stazione appaltante e il risarcimento dei danni cagionati alla stazione appaltante.
5. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%**.**
6. L'importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
7. La cauzione potrà essere escussa a fronte delle inadempienze contrattuali imputate all'appaltatore nei casi e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, dal presente capitolato speciale e dal disciplinare di gara. La cauzione escussa dovrà essere reintegrata dall'appaltatore entro il termine massimo di 5 giorni dalla richiesta della Città Metropolitana di Firenze

ART. 15 – CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

1. L'Appaltatore riconosce con la semplice presentazione dell'offerta di essersi reso pienamente edotto ed avere tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali e le circostanze connesse, che possono avere influenza sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi e di disporre di idonea struttura organizzativa per provvedere agli adempimenti amministrativi e contrattuali derivanti dall'assunzione del servizio. L'aggiudicatario assume il rischio completo e incondizionato della gestione a proprio carico.
2. Il corrispettivo, come sopra determinato, verrà fatturato dall'aggiudicatario per ciascuna mensilità.
3. Il corrispettivo mensile sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura mensile, previa acquisizione del documento di regolarità contributiva. L'aggiudicatario dovrà allegare alle fatture mensili relative al servizio svolto un prospetto riassuntivo, controfirmato da un docente accompagnatore, con la specifica dei viaggi giornalieri e complessivi mensili effettivamente svolti o non disdettati via fax o via e mail entro le ore 18.30 del giorno lavorativo precedente.
4. La Città Metropolitana di Firenze ha facoltà di controllo e di contestazione sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni rese; in caso di contestazione, il termine della liquidazione del corrispettivo mensile è sospeso sino al ricevimento delle deduzioni dell'Appaltatore ed allo scioglimento delle riserve.

5. Dal corrispettivo la Città Metropolitana di Firenze detrarrà l'importo delle eventuali sanzioni pecuniarie applicate a carico della ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 19 del presente capitolato.

ART. 16 – MODALITA' DI PAGAMENTO ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010

1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG). Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

ART. 17 – INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA – RITENUTA SULL'IMPORTO DELLE PRESTAZIONI - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

1. La Città Metropolitana di Firenze acquisirà il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) oltre che nelle fasi di verifica delle dichiarazioni sostitutive in sede aggiudicazione del servizio e di stipula del contratto, prima di ogni pagamento relativo alle prestazioni rese, nonché per l'attestazione di regolare esecuzione del contratto ed il pagamento del saldo finale.
2. Il DURC sarà acquisito d'ufficio ed avrà validità di 120 giorni decorrenti dalla data di rilascio.
3. La Città Metropolitana di Firenze, nel caso di ottenimento di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, tratterrà l'importo corrispondente alla inadempienza e lo verserà direttamente all'Ente previdenziale creditore.
4. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 4, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non

sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

ART. 18 - CONTROLLI SUL SERVIZIO

La Città Metropolitana di Firenze potrà effettuare in ogni momento controlli sul servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza. In particolare, potranno essere effettuati controlli, in qualsiasi momento, per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli stessi. In qualsiasi momento potrà essere richiesta la documentazione relativa ai mezzi utilizzati (carte di circolazione, polizze assicurative, ecc.). L'Appaltatore dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale a ciò preposto ai mezzi utilizzati per il servizio ed ai luoghi di loro deposito o sosta. Nel corso dell'esecuzione del contratto la Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte della Ditta appaltatrice dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto, in particolare per gli obblighi della ditta nei confronti del personale addetto al servizio. Qualora la Ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando alla Ditta un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Qualora la Ditta non adempia entro il predetto termine l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto. Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Ditta non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni.

ART. 19 – PENALITA'

1. La Città Metropolitana di Firenze, a tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti sanzioni:
   a) € 200,00 per ogni viaggio non effettuato o interruzione del servizio;
   b) da € 300,00 fino ad un massimo di €1.000,00, per comportamento lesivo dell'incolumità dei passeggeri da parte dell'autista e per grave inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (es: revisione periodica dei mezzi, ecc.);
   c) in caso di mancata effettuazione di uno dei servizi richiesti, oltre a trattenere il corrispettivo dovuto, sarà applicata una riduzione, sul corrispettivo mensile complessivo, a titolo di penale, pari al 5 % calcolato sul teorico mensile;
   d) Nel caso di ritardi imputabili all'Impresa affidataria, anche per ragioni di traffico urbano, superiori a 20 minuti, sarà applicata una riduzione a titolo di penale, sul corrispettivo della corsa pari al 10% dell'importo dovuto per ogni minuto ulteriore di ritardo fino a 30 minuti, fermo restando l'obbligo, per l'Impresa affidataria, di recuperare il ritardo accumulato in partenza. Laddove il ritardo superi i trenta minuti la corsa s'intende non effettuata e sarà applicata la penale di cui al punto a);
   d) da € 100,00 fino ad un massimo di € 1.000,00, per comportamento lesivo della personalità e/o moralità dei passeggeri da parte dell'autista;
   e) € 100,00 per imperfetta manutenzione dei veicoli;
   f) da €100,00 fino ad un massimo di € 1.000,00, secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altro inadempimento delle obbligazioni del presente capitolato non comportante la risoluzione del contratto.
2. L'applicazione di ogni penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e notificata dell'inadempienza a cura della Responsabile della Direzione Istruzione della

Città Metropolitana di Firenze mediante posta elettronica certificata, da inviarsi entro la prima settimana del mese successivo in cui si sono verificate.

3. L'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni, per iscritto, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano alla Città Metropolitana di Firenze nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, si darà corso all'applicazione delle penali.
4. Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e saranno addebitate salvo il risarcimento dei danni ulteriori.
5. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione; in caso di mancato pagamento entro tale termine, l'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all'accertamento o, in caso di non sufficiente capienza, sull'importo cauzionale, con conseguente obbligo dell'Appaltatore a provvedere, nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta della Città Metropolitana di Firenze,al reintegro della stessa.
6. La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'appaltatore si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Il totale delle penali annue non potrà superare il 10 % dell'importo complessivo del contratto, al netto d'IVA. Qualora oggettive inadempienze alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali oltre tale limite, il contratto si intenderà risolto ipso iure.

ART. 20 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

1. E' fatto assoluto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.
2. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, pena l'incameramento della cauzione, l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.
3. In caso di inadempienza, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, l'Amministrazione provinciale ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.

ART. 21 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto. L'operatore economico nel momento della presentazione dell'offerta deve indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare. Non è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori ai sensi del comma 6 del predetto articolo, stante la natura del servizio caratterizzato da particolare specializzazione, come attestato dai requisiti di idoneità professionali di cui all'art. 6 del presente capitolato. L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dal Codice. Il termine previsto decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere, in tutto o in parte, il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni accertati, della cauzione prestata.
La Città Metropolitana provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l'Impresa. Come previsto dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. l'Impresa dovrà comunicare al Direttore Esecutivo la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore, e con proposta motivata di pagamento. A pena di nullità nei contratti di subappalto sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi.

ART. 22 - REVISIONE PREZZI
Il prezzo si intende fisso per tutto il primo anno dell'appalto. Dal secondo anno il corrispettivo sarà aggiornato sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT FOI. L'incremento considerato sarà quello avvenuto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente. L'adeguamento dovrà essere richiesto dalla ditta e dovrà essere verificato e recepito dalla Città Metropolitana di Firenze. In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di elementi straordinari o imprevedibili, la Ditta potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del C. C. La risoluzione non potrà essere richiesta se l'onerosità sopravvenuta rientra nell'alea normale del contratto. La Ditta appaltatrice, qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, dovrà dimostrare alla Città Metropolitana di Firenze tale situazione con dati inconfutabili. La Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni contrattuali.

ART. 23 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, dopo il decorso del termine dilatorio di 35 giorni dall'aggiudicazione ci cui al comma 9, salvo il maggior termine occorrente per l'acquisizione della prescritta documentazione.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto, nessuna esclusa od eccettuata e comprese le eventuali spese derivanti da integrazioni e modifiche del contratto d'appalto sottoscritto dalle parti, sono poste a carico esclusivo dell'Appaltatore.
La stipulazione del formale contratto resta subordinata all'accertamento che la Ditta non trovasi in particolare in nessuna delle condizioni ostative tra quelle previsti dalla normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
Qualora nel termine assegnato l'aggiudicatario non si presenti per le stipula del contratto oppure non presenti la documentazione richiesta è facoltà dell'amministrazione procedere, per il semplice e infruttuoso spirare del termine e quindi senza necessità di atto di messa in mora alla risoluzione del contratto comunque formatosi con l'approvazione del verbale di gara e di aggiudicazione, e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. Il mancato adempimento di quanto richiesto ai punti precedenti comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. Si avverte che eventuali verifiche delle dichiarazioni rese in sede di gara da cui risulti che la ditta concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

ART. 24 - ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti del contratto, la ditta appaltatrice dovrà eleggere domicilio legale presso il Comune di Firenze.

ART. 25 - RECESSO

1. La Città Metropolitana di Firenze può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, inclusa la sopravvenienza di disposizioni normative che introducano, con decorrenza immediata, nel periodo di vigenza contrattuale, limitazioni alla spesa delle Amministrazioni, o per esigenze dovute all'attuazione della riforma scolastica, senza che detta risoluzione costituisca titolo per la richiesta di alcuna forma di risarcimento da parte dell'appaltatore per il mancato guadagno.
2. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile.
3. La sopravvenuta carenza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale richiesti per l'esecuzione dell'appalto, costituisce motivo di recesso dal contratto. È fatto divieto all'aggiudicatario di recedere dal contratto.

ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di grave inadempienza da parte dell'impresa aggiudicataria, la Città Metropolitana di Firenze ha la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, secondo le norme del Codice Civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.
2. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa, la Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato, facendo ricorso interpellando l'operatore economico che segue in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
3. La Città Metropolitana di Firenze intenderà inoltre risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia dell'impresa aggiudicataria che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:
    - mancato avvio del servizio nel termine prefissato;
    - sospensione o interruzione non autorizzate del servizio o di sua parte per più di due giorni, anche non consecutivi;
    - frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati ai sensi del DPR n. 445/2000 in sede di gara o successivamente ad essa;
    - quando l'ammontare delle penali contestate ed applicate all'appaltatore abbia superato il 10% dell'importo complessivo del contratto (I.V.A. Esclusa);
    - cessione del contratto;
    - cessione del credito, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016;
    - subappalto non autorizzato;
    - perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto;
    - liquidazione, fallimento e procedure concorsuali;

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto.

4. Fuori dei casi indicati dall'articolo precedente, il contratto potrà essere risolto per inadempimento delle obbligazioni contrattuali a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile, nonché in ipotesi di accertata violazione da parte dell'aggiudicatario di norme di legge e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito al servizio.
5. In caso di risoluzione del contratto la Città Metropolitana di Firenze sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.
6. L'Impresa rinuncia ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.
7. La Città Metropolitana di Firenze conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.

ART. 27 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione del presente capitolato è competente il foro di Firenze.

ART. 28 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, nel D.P.R. 207/2010 per la parte transitoriamente in vigore, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

ART. 29 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 30.06.2003, N. 196

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e sue modifiche ed integrazioni, si informa che i dati fomiti dalle imprese, il cui conferimento è obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara, saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune capofila, titolare del trattamento, al solo fine dell'espletamento della gara di cui al presente capitolato e dal Comune appaltatore per la successiva stipula ed esecuzione del contratto. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all'interessato dall'art. 7 del medesimo Decreto. La ditta aggiudicataria potrà essere nominata responsabile del trattamento dei dati personali, che alla medesima saranno eventualmente affidati per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.

Il RUP
Dirigente della Direzione
Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale
Rossana Biagioni